Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 maggio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 21 MAGGIO 1968:

MINISTERO DELLA FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Taranto.

(2905)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. **640**.

Modificazioni al secondo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che detta le norme regolamentari per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il proprio precedente decreto 5 aprile 1950, numero 221, che detta norme per l'esecuzione del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 33 del proprio precedente decreto 5 aprile 1950, n. 221, in premesse citato, e così sostituito:

« L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **641**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo », di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — E' modificato nel senso che dopo l'ultimo periodo del penultimo comma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere (« L'esame delle altre due lingue consisterà soltanto in una prova orale ») è aggiunto il seguente periodo, che vale come norma transitoria: « Tale norma trova applicazione anche nei confronti degli studenti iscritti nell'anno accademico 1966-67 ad un anno di corso successivo al primo ».

Dopo l'art. 23 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme sul funzionamento degli istituti scientifici annessi alla facoltà di magistero.

Art. 24. — Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Con apposita deliberazione del consiglio direttivo sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.

Art. 25. — Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso.

Art. 26. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto.

Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio direttivo, sentito il parere dei medesimi, designerà, sce gliendolo fra essi, il direttore dell'istituto, il quale resterà in carica tre anni.

Nel caso non vi fossero professori di ruolo il direttore sarà scelto fra i professori incaricati. La nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio direttivo, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto.

Art. 27. — Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Art. 28. — I direttori di ciascun istituto avranno cura di redigere un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo e, per le norme contabili, alla approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 29 (già 23). — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Filologia dantesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **642.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Generosa M., in Ponte.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Telese o Cerreto Sannita in data 27 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 5 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Generosa M., in Ponte (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **643.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. del Monte Carmelo, in Termoli.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° settembre 1966, integrato con tre dichiarazioni del 15 novembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. del Monte Carmelo, in Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **644.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia del SS. Salvatore, con quella di S. Maria, in Campli.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 15 dicembre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia del SS. Salvatore, in Campli (Teramo), con quella di S. Maria, in contrada Platea dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 136. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **645.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Carlo, nel comune di San Germano Chisone, con quella di S. Michele, in Porte.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Pinerolo in data 1° ottobre 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Carlo, in frazione Inverso Porte del comune di San Germano Chisone (Torino), con quella di S. Michele, in Porte (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **646.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Pietro e Giovanni, con quella di S. Maria Assunta, nel comune di Cravagliana.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Pietro e Giovanni, in frazione Ferrera del comune di Cravagliana (Vercelli), con quella di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Ripartizione degli utili delle lotterie di Agnano, Monza e Merano, svoltesi rispettivamente a Napoli il 2 aprile 1967, a Milano il 29 giugno 1967 ed a Merano il 23 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili delle lotterie di Agnano, svoltesi rispettivamente a Napoli il 2 aprile 1967, a Milano il 29 giugno 1967 ed a Merano il 23 settembre 1967, sono devoluti per il 31,60806 per cento (quota relativa alla lotteria di Agnano), ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Roma - Croce rossa italiana - Presidenza centrale . . . . 0,66629 %
2. Roma - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - Presidenza centrale . . . . 0,93281 %
3. Roma - Federazione nazionale della stampa italiana . . . . 0,31982 %
4. Roma - Dopolavoro ministeri finanziari . . . . 3,99776 %
5. Imperia - Istituto « Charitas » . . . 0,06663 %
6. Padova - Casa del fanciullo per orfanelli . . . . 0,06663 %
7. Mercato Saraceno (Forlì) - Casa di riposo . . . . 0,03331 %
8. Loreto (Ancona) - Orfanotrofio preventoriale . . . . 0,06663 %

9. Serra San Quirico (Ancona) - Istituto assistenziale « Buon Gesù » . . . . . . 0,03999 %
10. Castelgandolfo (Roma) - Opera « Mater Dei » . . . . 0,06663 %
11. Roma - Centro recupero poliomielitici « Don Orione » - Piccola opera divina provvidenza . . . . 0,13326 %
12. Roma - Istituto « Leonarda Vaccari » - per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici . . . . 0,06663 %
13. Roma - Dopolavoro del segretariato generale della Presidenza della Repubblica 0,13326 %
14. Roma - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . 0,26652 %
15. Bari - Istituto « Filippo Smaldone » per sordomute . . . . 0,09328 %
16. Sassari - Casa della divina provvidenza - per cronici e derelitti . . . 0,13326 %
17. Roma - Istituto « Stella Maris » delle suore carmelitane missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù . . 0,03331 %
18. Messina - Opera pia « Nino Scandurra » . . . . 0,06663 %
19. Milano - Associazione nazionale « Cesare Beccaria » . . 0,03331 %
20. Napoli - Opera « Pro infanzia derelicta » . . . . . . 0,03331 %
21. Roma - Associazione italiana per la assistenza agli spastici . . . 0,06663 %
22. Roma - Ente assistenza cancerosi poveri . . . . 0,03331 %
23. Roma - Fondazione « Giuseppina Saragat » per l'assistenza all'infanzia . . . 0,66629 %
24. Roma - Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valore militare 0,06663 %
25. Roma - Ente nazionale per le scuole italiane di servizio sociale « E.N.S.I.S. » . . 0,06663 %
26. Milano - « Il Paradosso » - Rivista di discussione e ricerca . . . . 0,13326 %
27. Milano - Circolo culturale « Turati » 0,46641 %
28. Roma - A.G.A.M. - Associazione giovanile agricoltura moderna . . . . 0,66629 %
29. Roma - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi - Presidenza centrale . . 2,66518 %
30. Roma - Centro italiano di solidarietà sociale - Comitato provinciale . . . . . 0,13326 %
31. Roma - Centro di politica agraria . . 0,66629 %
32. Roma - Circolo per la diffusione delle scienze e delle arti . . . . 0,69295 %
33. Roma - Centro italiano di ricerche e documentazione . . . . 1,06607 %
34. Roma - Comitato italiano per la libertà della cultura . . . . 0,19989 %
35. Roma - Ente nazionale assistenza coltivatori . . . . 1,59912 %
36. Roma - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano - Opera G. E. Modigliani . . . . 0,13326 %
37. San Fili (Cosenza) - Circolo di cultura « E. Granata » . . . . 0,03331 %
38. Torino - Centro studi Piero Gobetti 0,13326 %
39. Alatri (Frosinone) - Circolo sportivo « Acropoli » . . . . 0,03331 %
40. Ancona - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi - Comitato regionale . . 0,03331 %
41. Ancona - A.I.C.S. - Gruppo sportivo « Olimpia Dorica » . . . . 0,03331 %
42. Ancona - A.I.C.S. - Circolo culturale « Piero Calamandrei » . . . . 0,03331 %
43. Ancona - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,07996 %
44. Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . 0,03999 %
45. Ascoli Piceno - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,06663 %
46. Avellino - Centro italiano di solidarietà sociale . . . . 0,04664 %
47. Bagnacavallo (Ravenna) - Associazione pro loco per il Sacrario dei caduti e dispersi in guerra . . . . 0,03999 %
48. Bagnone (Massa Carrara) - Comitato per l'estate bagnonese . . . . 0,06663 %
49. Bologna - Centro italiano di solidarietà sociale per la colonia marina « G. Massarenti » di Igea Marina . . . . 0,06663 %
50. Bologna - Ospedale maggiore « Pizzardi » - Divisione diagnostica neurochirurgica 0,26652 %
51. Bologna - Unione italiana ciechi - Sezione emiliana . . . . 0,03999 %
52. Bracciano (Roma) - Circolo sottufficiali della scuola di artiglieria per la colonia marina di Ladispoli . . . . 0,03331 %
53. Cagli (Pesaro) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,03999 %
54. Catania - Centro italiano di solidarietà sociale . . . . 0,06663 %
55. Catanzaro - Centro orientamento emigrati calabresi . . . . 0,05330 %
56. Cupramontana (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . . . 0,06663 %
57. Falconara Marittima (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . . . 0,03999 %
58. Fano (Pesaro) - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,05330 %
59. Fano (Pesaro) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,05330 %
60. Fano (Pesaro) - E.N.A.L. frazione Bellocchi . . . . 0,03999 %
61. Fano (Pesaro) - Gruppo amici della musica . . . . 0,05330 %
62. Fermignano (Pesaro) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,05330 %
63. Fermo (Ascoli Piceno) - A.V.I.S. - Associazione volontari italiani del sangue . . 0,03331 %
64. Ferrara - Aereo club Ferrara aeroporto . . . . 0,06663 %
65. Ferrara - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi - Comitato provinciale 0,03999 %
66. Ferrara - C.R.AU.S. - Centro ricerche sulle attività umane superiori - Università . 0,03999 %
67. Fondi (Latina) - Asilo infantile « Mater Domini » . . . . 0,06663 %
68. Fondi (Latina) - Ospedale civile « San Giovanni di Dio » . . . . 0,13326 %
69. Forlì - Asilo infantile Santarelli . . . 0,10661 %
70. Forlì - C.I.F.A.P. - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . . . . 0,06663 %
71. Forlì - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale . . . . . . 0,06663 %

72. Fossombrone (Pesaro) - Associazione turistica « Pro Loco » . . . . 0,03999 %
73. Fossombrone (Pesaro) - Istituzioni riunite di assistenza - Per l'O.P. ricovero di mendicità . . . . 0,06663 %
74. Frosinone - Società operaia di mutuo soccorso . . . . 0,09328 %
75. Goro (Ferrara) - Associazione « Pro Loco » . . . . 0,06663 %
76. Grotte di Castro (Viterbo) - Asilo infantile « Luisa Cordelli » . . . . 0,03999 %
77. Invorio (Novara) - Asilo infantile di Invorio Superiore . . . . 0,04664 %
78. Loreto (Ancona) - Società « A.I.C.S. Folgore » . . . . 0,06663 %
79. Macerata - Circolo bocciofilo XXIV Maggio . . . . 0,06663 %
80. Macerata - Comitato festival patronato scolastico - per il festival nazionale della canzone per bambini . . . . . 0,06663 %
81. Mantova - Aereo club E. e F. Barbieri 0,09328 %
82. Roma - A.N.I.C.I. - Associazione nazionale invalidi civili - Direzione generale . 1,13826 %
83. Mesola (Ferrara) - Associazione turistica « Pro Loco » . . . . . 0,13326 %
84. Milano - Associazione rinascita sociale 0,06663 %
85. Milano - Centro orientamento immigrati . . . 0,06663 %
86. Milano - Centro studi « Achille Grandi » . . . . 0,26652 %
87. Milano - CESREL - Centro studi per la regione lombarda . . . . . 0,66629 %
88. Milano - Federazione autonoma italiana venditori ambulanti . 0,06663 %
89. Milano - Istituto di farmacologia e di terapia - Università agli studi . . 0,13326 %
90. Montecarotto (Ancona) - Asilo infantile . . . . 0,05330 %
91. Montecarotto (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,03999 %
92. Montefortino (Ascoli Piceno) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . . 0,03999 %
93. Monteporzio Catone (Roma) - Parrocchia « San Gregorio Magno » . . . . 0,07996 %
94. Montevarchi (Arezzo) - Asilo infantile Vittorio Emanuele II . . . . . 0,06663 %
95. Monza (Milano) - Scuola agraria femminile « Cascina Frutteto » Parco di Monza 0,03999 %
96. Murazzano (Cuneo) - Associazione convitto alpino . . . . 0,09328 %
97. Mondovì-Merlo (Cuneo) - Asilo infantile « Comm. Canonico Carlo Mondino » . . 0,03999 %
98. Novafeltria (Pesaro) - Associazione « Pro Loco » di Perticara . . . . 0,04664 %
99. Pesaro - Associazione turistica « Pro Loco » . . . . 0,03999 %
100. Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) - Comunanza agraria . . . . . 0,06663 %
101. Piandimeleto (Pesaro) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,04664 %
102. Pisa - Asili infantili di carità . . . 0,11993 %
103. Pisa - Comitato sociale di assistenza e solidarietà . . . . 0,13326 %
104. Pistoia - C.I.F.A.P. - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . . . . 0,06663 %
105. Pistoia - Centro italiano di solidarietà sociale . . . . 0,06663 %
106. Pistoia - Fondazione « Filippo Turati » 0,26652 %
107. Poggio S. Marcello (Ancona) - Asilo infantile « Bruciaferri » . . . . 0,03331 %
108. Poggio S. Marcello (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . . . 0,06663 %
109. Potenza Picena (Macerata) - E.C.A. - per l'Opera pia ricovero di mendicità . . . 0,03999 %
110. Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) - Lega marittimi pescatori . . . . 0,06663 %
111. Recanati (Macerata) - Circolo giovanile recanatese . . . . 0,03999 %
112. Recanati (Macerata) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,06663 %
113. Rimini (Forlì) - Associazione calcio Rimini Riviera . . . . 0,06663 %
114. Rimini (Forlì) - Centro educativo italo svizzero . . . . 0,06663 %
115. Rocca S. Casciano (Forlì) - E.C.A. - « Casa di riposo per vecchi » . . . . . . 0,04664 %
116. Roma - Associazione centri sportivi italiani - Comitato regionale del Lazio . . . 0,06663 %
117. Roma - Associazione italiana per la educazione demografica . . . . 0,17324 %
118. Roma - A.N.I.C.I. - Associazione italiana invalidi civili - Comitato provinciale 0,45308 %
119. Milano - Collegio internazionale per gli studenti d'oltremare . . . . 0,06663 %
120. Roma - Associazione per gli studi e la documentazione dei problemi socio-religiosi dell'America Latina . . . . 0,06663 %
121. Roma - Centro europeo coordinamento istruzione lavoro . . . . 0,06663 %
122. Roma - C.I.A.S. - Centro italiano di azione sociale - Associazione per l'assistenza ed il gratuito patronato ai lavoratori . . 0,13326 %
123. Roma - Istituto filosofia - Città universitaria - Centro di ricerca per le scienze morali e sociali . . . . 0,13326 %
124. Roma - Centro italiano di studi europei « Luigi Einaudi » . . . . 0,06663 %
125. Roma - XXI Congresso internazionale di storia della medicina . . . . 0,06663 %
126. Roma - Corpo nazionale giovani esploratori italiani . . . . 0,06663 %
127. Macerata - Circolo sportivo culturale « Edera » - Sezione pallacanestro . . . . . 0,06663 %
128. Roma - Centro di educazione professionale per assistenti sociali - C.E.P.A.S. . . 0.06663 %
129. Roma - Ente assistenza di Roma per il deposito di mendicità . . . . 0,06663 %
130. Roma - Gruppo sportivo finanziari italiani . . . . 0,39978 %
131. Roma - Istituto per la formazione sociale e l'assistenza tecnica . . . . 0,13326 %
132. Roma - Istituto nazionale per l'addestramento professionale e per l'assistenza sociale . . . . 0,13326 %
133. Roma - Istituto per gli studi di servizio sociale . . . . 0,13326 %
134. Roma - Unione italiana dei ciechi . . 0,26652 %
135. Rosora (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza . . . . 0,05330 %
136. Sala Consilina (Salerno) - Associazione lavoratori della terra del Vallo di Diano 0,09994 %

137. Salerno - Istituto di tutela e di assistenza ai lavoratori « I.T.A.L. »	0,03999 %
138. Salerno - C.I.S.S. - per la dipendente colonia marina in frazione S. Maria di Castellabate	0,09328 %
139. Salerno - C.I.F.A.P. - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale	0,06663 %
140. Salerno - Ente nazionale assistenza coltivatori - Ufficio provinciale « E.N.A.C. »	0,03331 %
141. San Rufo (Salerno) - Centro italiano di solidarietà sociale « Vallo di Diano »	0,09994 %
142. San Severino Marche (Macerata) - Ricovero mendicità « Lazzarelli »	0,04664 %
143. Satriano di Lucania (Potenza) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza	0,04664 %
144. Savignano sul Rubicone (Forlì) - Circolo di cultura savignanese	0,05330 %
145. Serra de' Conti (Ancona) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza	0,04664 %
146. Serra de' Conti (Ancona) - Opera asilo infantile	0,04664 %
147. Servigliano (Ascoli Piceno) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza	0,03999 %
148. Torriana (Forlì) - E.C.A. - Ente comunale di assistenza	0,05330 %
149. Tresigallo (Ferrara) - Ente comunale di assistenza (E.C.A.)	0,13326 %
150. Treviso - Centro italiano di solidarietà sociale	0,10661 %
151. Verona - Educandato femminile governativo agli Angeli	0,03999 %
152. Verucchio (Forlì) - Asilo infantile « Anna Rastelli »	0,05330 %
153. Verucchio (Forlì) - XIX Assemblea mondiale associazione internazionale critici d'arte	0,13326 %
154. Verucchio (Forlì) - XVI Convegno internazionale artisti critici e studiosi d'arte	0,13326 %
155. Verucchio (Forlì) - Ospedale Beata Vergine della Misericordia	0,06663 %
156. Verucchio (Forlì) - Rassegna editoria italiana e Premio all'editore	0,13326 %
157. Verucchio (Forlì) - U.S.V.A.B. - Unione sportiva Verucchese « A. Brigi »	0,03331 %
158. Vittorio Veneto (Treviso) - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale	0,09328 %
159. Ravenna - Unione italiana ciechi - Sezione provinciale	0,04664 %
160. Bari - Consorzio provinciale patronati scolastici assistenza famiglia alunni bisognosi	0,06663 %
161. Roma - Concorso nazionale l'ugoletta d'oro d'Italia	0,02665 %
162. Firenze - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza contadini	0,13326 %
163. Firenze - Circolo ricreativo assistenziale e culturale « La Saletta »	0,06663 %
164. Firenze - Circolo culturale « G. Matteotti »	0,13326 %
165. Firenze - Circolo ricreativo « Giuseppe Pescetti »	0,06663 %
166. Lastra a Signa (Firenze) - Circolo « L'Incontro »	0,26652 %
167. Pistoia - Casa di riposo « Villone Puccini »	0,15991 %
168. Pistoia - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza coltivatori	0,14658 %
169. Prato (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Matteotti »	0,13326 %
170. Roma - Movimento Gaetano Salvemini	0,13326 %
171. Atessa (Chieti) - Asilo infantile « Principessa Elena »	0,03331 %
172. Barisciano (L'Aquila) - Scuola materna	0,02665 %
173. Bolognano (Pescara) - Parrocchia di Sant'Antonio Abate	0,03331 %
174. Bomba (Chieti) - Asilo infantile « Sofia Spaventa »	0,05330 %
175. Campli (Teramo) - Asilo infantile	0,03331 %
176. Castel Frentano (Chieti) - Asilo infantile « A. R. Caporali »	0,03331 %
177. Castellalto (Teramo) - Parrocchia San Giovanni Evangelista - per le opere assistenziali parrocchiali	0,03331 %
178. Chieti - Asilo infantile « S. Bartolomeo Apostolo »	0,05330 %
179. S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) - Asilo infantile parrocchiale	0,05330 %
180. San Buono (Chieti) - E.C.A., per l'asilo infantile	0,03331 %
181. Potenza - Casa di riposo « Raffaele Acerenza »	0,39978 %
182. Bologna - Ente nazionale scuola italiana di servizio sociale	0,66629 %
183. Roma - Circolo culturale di « Persona »	0,66629 %

Con successivi analoghi decreti sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 68,39194 %.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — PRETI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 2

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Banca popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1967 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 aprile 1967, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 aprile 1967, sono prorogate fino al 29 ottobre 1968, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. ICEM - Industria commercio estero macchinari (in liquidazione) già con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. ICEM - Industria commercio estero macchinari (ora in liquidazione) già con sede in Padova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione dalla Repubblica federale tedesca di macchinari, di cui al Mod. B Import numero 4.863.156 emesso dalla Banca cattolica del Veneto di Padova, in data 29 gennaio 1964 per l'ammontare di Lit. 20.840.000 ed al Mod. B Import n. 341.397 emesso dalla Banca Antoniana di Padova in data 28 febbraio 1964 per l'ammontare di D.M. 56.117,60;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti, parte alcuna delle merci, cui i succitati Mod. B-Import si riferiscono;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla S.p.A. ICEM - Industria commercio estero macchinari (ora in liquidazione), già corrente in Padova, nella misura del 5 % dell'importo di Lit. 20.840.000 e del controvalore in lire italiane di D.M. 56.117,60, di cui ai due sopraindicati Mod. B Import.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione per la prima formazione dell'albo professionale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'approvazione dell'ordinamento della professione di biologo;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967, con cui si è provveduto alla nomina della commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, prevista dall'art. 49 della legge succitata;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Aldo Spirito, componente della commissione suddetta, il quale, con lettera del 21 aprile 1968, ha dichiarato di voler rassegnare le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Emilia Superti, residente in Roma, è nominata componente della commissione per la prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, in sostituzione del prof. Aldo Spirito, dimissionario.

Roma, addì 3 maggio 1968

Il Ministro: REALE

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Aumento dell'importo dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 13 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1967, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 289, con il quale è stata disposta la emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977, per un importo complessivo di nominali lire 523 miliardi, di cui 194 miliardi netti da utilizzare per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 390, che aumenta a 202 miliardi netti, l'importo dei 194 miliardi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'importo, in valore nominale, di lire 523 miliardi, dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977, dei quali è stata disposta l'emissione con il decreto ministeriale 13 novembre 1967, citato in premessa, è aumentato, in dipendenza della legge 18 marzo 1968, n. 390, a complessive lire 532 miliardi, da

utilizzare, fino all'importo netto di lire 202 miliardi, per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 967 citato in premessa, integrato in forza della legge 18 marzo 1968, n. 390.

Art. 2.

La sottoscrizione della differenza di nove miliardi nominali dei buoni del tesoro novennali - 1977 di cui allo art. 1 è assunta per intero dalla Banca d'Italia, con le condizioni e modalità tutte di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967 citato in premessa.

Il relativo versamento in contanti sarà effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma non oltre il giorno 31 maggio 1968.

Art. 3.

Apposita convenzione, da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia, regola i rapporti relativi alla operazione di sottoscrizione prevista dal presente decreto anche per quanto concerne la corresponsione della provvigione dell'1,50 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1968
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 23

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Sostituzione del presidente e di due membri della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamando a presiederla il dott. Giovanni Moreno all'epoca consigliere della Corte di appello di Genova;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1962, n. 3952, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1962, registro n. 19, foglio n. 253, col quale il dott. ing. Antonio Maxia, all'epoca ispettore generale del genio civile, è stato nominato membro della citata commissione;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1965, numero 20117, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1965, registro n. 32, foglio n. 194, col quale il dottor ing. Rodolfo Gimigliano, ispettore generale del genio civile è stato nominato membro del collegio di che trattasi;

Vista la nota 10 dicembre 1966, n. 22976, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova ha comunicato che il dott. Moreno e l'ing. Gimigliano sono stati trasferiti ad altra sede, mentre l'ing. Maxia è stato collocato a riposo per cui occorre procedere alla loro sostituzione nei rispettivi incarichi in seno alla commissione in parola;

Vista la nota 8 marzo 1967, n. 1825/2079, con la quale il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ha designato, in sostituzione del dott. Moreno, per l'incarico di cui sopra, il dott. Salvatore Buffoni, magistrato di appello con funzioni di consigliere presso la Corte di appello di Genova;

Vista la nota 9 marzo 1967, n. 2686, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova ha designato in sostituzione degli ingegneri Gimigliano e Maxia, gli ispettori generali dott. Enrico Silvio, vice provveditore alle opere pubbliche ed il dott. ing. Carlo Moscati addetto al citato istituto;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Salvatore Buffoni, magistrato di appello con funzioni di consigliere presso la Corte di appello di Genova, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Giovanni Moreno trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Sempre dalla data del presente decreto il dott. Enrico Silvio, ispettore generale dell'A. C., vice provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, ed il dott. ing. Carlo Moscati, ispettore generale del genio civile, sono nominati membri della commissione di cui alle premesse in sostituzione, rispettivamente, dell'ispettore generale del genio civile dott. ing. Rodolfo Gimigliano, trasferito ad altra sede, e dell'ispettore generale del genio civile dott. ing. Antonio Maxia recentemente collocato a riposo.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio di che trattasi, è attribuito al dott. Buffoni al dott. Silvio ed all'ing. Moscati un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1967
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 190

(4530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

3° aggiornamento in data 4 aprile 1968 della circolare V/501941/107-4 del 17 settembre 1963 « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

(4489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 3690 del 6 febbraio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Bernardini Emma ved. Ricciotti la somma di L. 150.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Sig.ra Bernardini Emma ved. Ricciotti ».

(4500)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIX Mostra nazionale della calzatura - Civitanova Marche - Montegranaro ».

L'ente autonomo Mostra nazionale della calzatura - Civitanova Marche-Montegranaro, con nota del 23 marzo u.s., ha comunicato che la 19ª edizione della predetta manifestazione avrà luogo in Civitanova Marche (Macerata) dal 22 al 27 maggio 1968 anzichè dal 18 al 23 maggio 1968, come precedentemente programmato.

(4408)

Rinuncia all'allestimento del « Salone internazionale delle macchine e delle attrezzature per l'abbigliamento S.I.M.A. » in Torino.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, con nota del 22 marzo 1968, ha comunicato che gli organizzatori del « Salone internazionale delle macchine e delle attrezzature per l'abbigliamento S.I.M.A. » hanno rinunciato alla organizzazione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Torino dal 6 al 9 settembre p.v.

(4409)

Rinuncia all'organizzazione della « III Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate » e della « II Mostra nazionale delle attrezzature antincendio ed antinfortunistiche » in Genova.

L'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova ha comunicato, con nota dell'8 aprile 1968, n. 5952, che la « III Mostra internazionale della saldatura e delle costruzioni saldate » e la « II Mostra nazionale delle attrezzature antincendio ed antinfortunistiche », già programmate in Genova per il 21-29 settembre p.v., non avranno luogo.

(4411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della cooperativa « Edilizia sindacale romana », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 4 maggio 1968, si è provveduto alla rettifica del nominativo del nuovo commissario liquidatore della cooperativa « Edilizia sindacale romana », con sede in Roma, nominato con precedente provvedimento in data 27 febbraio 1968, pubblicato — per sunto — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 marzo 1968.

In conseguenza il nominativo del suddetto commissario liquidatore deve leggersi « Cocimano Giuseppe » e non Crucimano Giuseppe.

(4688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.605.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.373.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.651.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4623)

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.590.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Villanova Monte Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Villanova Monte Leone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.905.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.311.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.361.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.100.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.242.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.010.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.588.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.410.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.166.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.591.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 41.662.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Soleria (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.984.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44 847 740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.666.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4642)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro Portafoglio dello Stato

N. 95

Corso dei cambi del 20 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,85	622,80	622,90	622,83	622,85	—	622,92	622,83	622,95	622,80
$ Can.	577,80	577,75	577,50	575 —	577,40	—	577,85	558 —	577,80	577,80
Fr Sv.	144,09	144 —	144,08	144,045	144 —	—	144,075	144,045	144,09	144,02
Kr D.	83,47	83,43	83,46	83,45	83,40	—	83,46	83,45	83,47	83,47
Kr N.	87,22	87,20	87,20	87,19	87,15	—	87,24	87,19	87,22	87,22
Kr Sv.	120,57	120,58	120,58	120,59	120,50	—	120,60	120,59	120,57	120,57
Fol	172,26	172,25	172,38	172,40	172,20	—	172,45	172,40	172,26	172,27
Fr B.	12,52	12,52	12,52	12,5175	12,5150	—	12,515	12,5175	12,52	12,52
Franco francese	126,04	126 —	126 —	125,99	125,90	—	126,10	125,99	126,04	126 —
Lst	1488,50	1486,50	1486,70	1486,80	1486 —	—	1486,75	1486,80	1486,25	1486,50
Dm occ	156,53	156,60	156,58	155,58	156,50	—	156,61	156,58	156,68	156,61
Scell Austr.	24,09	24,09	24,09	24,085	24,08	—	24,09	24,085	24,09	24,09
Escudo Port.	21,77	21,75	21,80	21,755	21,80	—	21,77	21,755	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9350	8,9365	8,90	—	8,935	8,9365	8,93	8,93

Media dei titoli del 20 maggio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	107,75
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,125
Id. 5% (Ricostruzione)	98,575
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5% (Città di Trieste)	96,225
Id. 5% (Beni Esteri)	95,55
Id. 5,50% (Edilizia scolastica)	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,875
» » 5% 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,875
1 Dollaro canadese	577,925
1 Franco svizzero	144,06
1 Corona danese	83,455
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	172,425
1 Franco belga	12,516
1 Franco francese	126,045
1 Lira sterlina	1486,775
1 Marco germanico	156,595
1 Scellino austriaco	24,087
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	8,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario ed operaio dell'amministrazione degli affari esteri.

Nel Foglio di comunicazioni n. 2 del febbraio 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario ed operaio dell'amministrazione degli affari esteri indetto con decreto ministeriale del 1° aprile 1967.

(4798)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere.

Nel Foglio di comunicazioni n. 3 del marzo 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sei posti di esperto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, indetto con decreto ministeriale n. 757 del 20 aprile 1967.

(4799)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sessantuno posti di volontario nella carriera diplomatica.

Nel Foglio di comunicazioni n. 2 del febbraio 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a sessantuno posti di volontario nella carriera diplomatica indetto con decreto ministeriale del 18 marzo 1967 n. 460.

(4800)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in fisica od in matematica conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti Assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazione dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per gli altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica ed una orale.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di struttura della materia;

3) svolgimento di un tema su un argomento di fisica delle radiazioni.

B) Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature e dei mezzi di calcolo di laboratorio di fisica, discussione delle loro caratteristiche e dimostrazione del loro impiego, inclusi i metodi numerici per l'analisi dei dati.

C) Prova orale:

discussione dei compiti scritti e della prova pratica;

colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico;

lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere, scelte dal candidato tra: francese, inglese, tedesco, russo;

ordinamento e compiti, in linee generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace. e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7 lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 317

(3260)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, nonchè presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia nei giorni 26 27 e 28 giugno 1968, alle ore otto.

(4693)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a venti posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a venti posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di Finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Napoli, Palermo, Venezia il giorno 12 giugno 1968, alle ore otto.

(4692)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino Ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1967, notificato il 30 aprile 1968, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 26 ottobre 1966.

(4694)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1968, n. 22.
Ordinamento degli uffici del consiglio e dell'amministrazione regionali.

(*Pubblicato nel* Bollettinc Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

INDICE

Titolo X

Assessorato dei trasporti e del turismo
articolo 27

PARTE III

Segreterie particolari

Segreterie particoli
articolo 28

Norme finali
articoli dal 29 al 32

Tabelle organiche

PARTE I

Consiglio regionale

Art. 1.

Il Consiglio regionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si avvale della Segreteria generale, che segue i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni prestandovi la propria attiva collaborazione. Nell'ambito delle proprie competenze la Segreteria generale del Consiglio cura i rapporti con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta, con il Commissario del Governo, con gli Enti dipendenti dalla Regione e con le altre pubbliche Amministrazioni.

La Segreteria generale del Consiglio comprende:

1) Il Servizio di segreteria, con il compito di curare lo svolgimento dell'attività legislativa, la consulenza a favore delle Commissioni permanenti, il cerimoniale, le manifestazioni e le iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio, nonchè tutti gli affari di carattere generale;

2) il Servizio dei resoconti, con il compito di curare la redazione, la revisione e la pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale, nonchè la classificazione ed il coordinamento dei progetti di legge e la tenuta dell'archivio consiliare;

3) il Servizio amministrativo, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla gestione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei fondi di bilancio necessari per il funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici.

Agli uffici della Segreteria generale del Consiglio è assegnato il seguente personale:

a) 16 impiegati della carriera direttiva, di cui un Segretario generale, un Vice Segretario generale, tre direttori di servizio. quattro direttori di sezione e sette consiglieri;

b) 26 impiegati della carriera di concetto, di cui quattro segretari superiori o equiparati;

c) 19 impiegati della carriera esecutiva;

d) 15 impiegati della carriera ausiliaria amministrativa;

e) 7 impiegati della carriera ausiliaria tecnica.

PARTE II

Amministrazione regionale

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è costituita dalla Presidenza della Giunta e dai seguenti Assessori regionali:

1) Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

2) Assessorato regionale degli enti locali;

3) Assessorato regionale delle finanze;

4) Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

5) Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

6) Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;

8) Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

9) Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.

TITOLO I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3.

La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dall'Ufficio legislativo e legale e dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, ciascuno dei quali è posto alle dirette dipendenze del Presidente.

L'Ufficio legislativo e legale e l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni svolgono le rispettive attribuzioni a favore di tutti gli organi della Regione e degli enti da essa dipendenti.

Alle dipendenze della Presidenza della Giunta sono posti inoltre la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, la Direzione regionale dell'urbanistica, il Servizio del libro fondiario ed il Servizio delle attività ricreative e sportive.

Art. 4.

Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all'attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni di interesse della Giunta regionale. Esso cura inoltre i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

Il Capo di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore di servizio ovvero tra quelli dello Stato o di altri enti pubblici con qualifica equiparabile; in quest'ultimo caso è collocato in soprannumero all'organico.

Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati della carriera esecutiva.

Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma, con compiti di segreteria, l'Ufficio di cui all'articolo 4, 4° comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, cui è preposto un funzionario della carriera direttiva.

Art. 5.

La Segreteria generale della Presidenza della Giunta tratta gli affari della Presidenza e le materie non attribuite alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione; cura i rapporti con la Segreteria generale del Consiglio regionale, con gli enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche Amministrazioni.

La Segreteria generale della Presidenza della Giunta comprende:

1) il Servizio degli affari della Presidenza, con il compito di curare la trattazione degli affari connessi alle attribuzioni proprie del Presidente della Giunta regionale, comprese le pronunce e le dichiarazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, e la preparazione di contratti non attribuiti alla competenza di Assessorati, nonchè la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti relativi;

2) il Servizio degli affari della Giunta, con il compito di curare la trattazione degli affari di segreteria della Giunta regionale e di provvedere, in particolare all'esame preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta medesima ed ai successivi adempimenti;

3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione, compresi quelli di cui all'articolo 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all'utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare la semplificaione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla gestione tecnico-disciplinare dei commessi, dei centralinisti e di altri addetti a servizi comuni;

4) il Servizio degli affari del personale, con il compito di curare gli adempimenti e la formazione degli atti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 6.

L'Ufficio legislativo e legale comprende:

1) il Servizio degli affari legislativi, con il compito di curare lo studio, la revisione ed il coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento, nonchè di fornire pareri in materia legislativa;

2) il Servizio degli affari legali, con il compito di fornire consulenze in materia legale e giuridico-amministrativa e di curare inoltre la trattazione degli affari contenziosi ed i rapporti con i difensori, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

A capo dell'Ufficio legislativo e legale può essere posto un dipendente della Regione scelto tra i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli, oppure altra persona scelta ai sensi degli articoli 40 e 44 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.

Art. 7.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività dei vari organi della Regione, nonchè le iniziative di relazioni pubbliche ed i servizi di traduzione, duplicazione fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.

A capo dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può essere posto un dipendente regionale con qualifica di direttore di servizio, ovvero un iscritto all'Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale sullo stato giuridico del personale.

Art. 8.

La Direzione regionale della programmazione, studi e statistica comprende:

1) il Servizio della programmazione, con il compito di attendere agli affari relativi all'attuazione del programma di sviluppo economico e sociale della Regione, nonchè alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato ai sensi dello articolo 50 dello Statuto o di altre disposizioni legislative a carattere straordinario; esso vigila inoltre sulla corrispondenza degli interventi regionali al programma di sviluppo della Regione e sul coordinamento di questo con i piani economici nazionali;

2) il Servizio studi e statistica, con il compito di attendere a ricerche e ad indagini concernenti la situazione economica regionale, di predisporre documenti e note per le relazioni programmatica e previsionale, nonchè di provvedere alla raccolta ed all'aggiornamento sistematico dei dati statistici ed alla documentazione relativa ai fatti economici e sociali di interesse regionale.

Dalla Direzione regionale della programmazione dipende inoltre il Centro regionale di programmazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, con i compiti e le attribuzioni da essa previsti.

Art. 9.

La Direzione regionale dell'urbanistica comprende:

1) il Servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comunali ed intercomunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato, nonchè di svolgere funzioni di vigilanza, controllo e consulenza sull'attività urbanistica degli enti locali e dei privati, previste dalle leggi;

2) il Servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l'elaborazione, l'aggiornamento e l'osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare gli studi e l'elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonchè di amministrare ed aggiornare la cartografia regionale.

La Direzione regionale dell'urbanistica cura inoltre gli adempimenti giuridico-amministrativi connessi alle materie ad essa attribuite.

Art. 10.

Il Servizio del libro fondiario cura l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, nonchè le ispezioni connesse con tali compiti, nelle forme e secondo le modalità che verranno previste dalle norme di attuazione in materia.

Non appena saranno entrate in vigore le norme di cui al precedente comma, alle dipendenze del Servizio del libro fondiario verranno posti i seguenti Uffici tavolari funzionanti presso le locali Preture:

1) Ufficio tavolare di Trieste;
2) Ufficio tavolare di Gorizia;
3) Ufficio tavolare di Cervignano;
4) Ufficio tavolare di Cormons;
5) Ufficio tavolare di Gradisca;
6) Ufficio tavolare di Monfalcone;
7) Ufficio tavolare di Pontebba.

Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 determinerà gli organici del personale da assegnare ai suddetti uffici, che non potranno tuttavia essere ricoperti se non dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione sopra richiamate.

Art. 11.

Il Servizio delle attività ricreative e sportive cura lo studio dei problemi e lo sviluppo delle iniziative a carattere ricreativo e sportivo.

TITOLO II

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA

Art. 12.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fanno parte la Direzione regionale dell'agricoltura, la Direzione regionale delle foreste, il Servizio dell'economia montana, il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura e il Servizio degli affari amministrativi.

Art. 13.

La Direzione regionale dell'agricoltura comprende:

1. il Servizio della zootecnia, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico regionale;

2) il Servizio della produzione agricola, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al potenziamento della produzione agricola;

3) il Servizio della bonifica e della irrigazione, con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, di irrigazione, di difesa e sistemazione dei corsi d'acqua;

4) il Servizio dei miglioramenti fondiari, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;

5) il Servizio della cooperazione agricola, del credito agrario e della annona, con il compito di curare lo sviluppo della cooperazione agricola, della proprietà diretto-coltivatrice e del credito agrario, la prevenzione dei danni derivanti da avversità atmosferiche, nonchè gli affari inerenti all'annona.

Alle dipendenze della Direzione regionale dell'agricoltura, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:

1) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste;
2) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;
3) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;
4) Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone;
5) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;
6) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorigia.

Art. 14.

La Direzione regionale delle foreste comprende:

1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l'incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;

2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico-forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;

3) il Servizio del corpo forestale e del contenzioso, con il compito di esercitare funzioni ispettive sul corpo forestale e di curare la trattazione degli affari in materia di contravvenzioni.

La Direzione regionale delle foreste ha inoltre il compito di provvedere a tutte le opere concernenti i bacini montani e all'attività di progettazione per gli interventi di competenza dell'Amministrazione forestale.

Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:

1) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
2) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
3) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone.

Art. 15.

Il Servizio dell'economia montana ha il compito di favorire lo sviluppo dell'agricoltura e delle altre attività economico-sociali nei territori montani.

Art. 16.

Il Servizio della caccia, della pesca e della protezione della natura ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia, pesca, flora e fauna.

Art. 17.

Il Servizio degli affari amministrativi ha il compito di curare - a favore di tutti gli uffici dell'Assessorato la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonchè di quelli concernenti gli usi civici.

Il Servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso l'Assessorato.

TITOLO III

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 18.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale degli enti locali, che comprende:

1) il Servizio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni, nonchè degli altri affari concernenti le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi; esso cura inoltre gli adempimenti connessi all'esercizio dei controlli di competenza del Comitato centrale di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3;

2) il Servizio centrale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficenza pubblica;

3) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di curare la trattazione degli affari di contabilità e finanza attinenti agli enti sottoposti al controllo del Comitato centrale, nonchè degli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali.

La Direzione regionale degli enti locali tratta inoltre la materia delle elezioni, del referendum e della polizia locale, urbana e rurale; esercita funzioni ispettive ordinarie e straordinarie presso gli enti soggetti a vigilanza e svolge - su richiesta dei medesimi - compiti di consulenza ed assistenza.

Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell'ambito della provincia o del circondario, degli affari connessi all'esercizio dei controlli di competenza dei Comitati provinciali e circondariale di cui all'articolo 2, lettera c), della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3:

1) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;

2) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;

3) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine;

4) Ufficio circondariale degli enti locali di Pordenone.

TITOLO IV

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Art. 19.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fanno parte la Direzione regionale della ragioneria generale e la Direzione regionale dei servizi amministrativi.

Art. 20.

La Direzione regionale della ragioneria generale comprende:

1) il Servizio del bilancio e del rendiconto, con il compito di curare la preparazione del bilancio di previsione, degli atti di variazione e del rendiconto generale della Regione; di esaminare i bilanci ed i rendiconti degli enti ed aziende regionali, nonchè di esprimere parere sui provvedimenti legislativi ed amministrativi con effetti finanziari;

2) il Servizio della vigilanza e del controllo, con il compito di provvedere alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sull'accertamento e versamento delle entrate, sul servizio di tesoreria, sulle contabilità speciali e sulle gestioni contabili dei funzionari delegati e degli enti regionali;

3) il Servizio centrale della ragioneria, con il compito di provvedere al riscontro amministrativo-contabile e al controllo sulla legalità dei provvedimenti di spesa degli organi regionali centrali;

4) il Servizio distaccato della ragioneria in Udine, con le attribuzioni di cui al precedente punto 3) in ordine ai provvedimenti di spesa dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e dei relativi uffici periferici, nonchè dell'Assessorato degli enti locali e dell'Azienda delle foreste della Regione.

Art. 21.

La Direzione regionale dei servizi amministrativi comprende:

1) il Servizio della finanza regionale, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di finanza regionale, di tributi e contributi, di mutui, di prestiti, di credito e risparmio; di predisporre documenti e note per le relazioni amministrative ed economiche sui bilanci e rendiconti, mantenendo i necessari rapporti con gli Assessorati e con la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica in materia economico-finanziaria; di esercitare la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria degli enti regionali;

2) il Servizio del demanio e del patrimonio, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di demanio e patrimonio della Regione, ed in particolare di quelli concernenti la consistenza, l'utilizzazione e la manutenzione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili, le affittanze attive e passive, gli acquisti, le vendite, le permute e le donazioni di beni immobili;

3) il Servizio del provveditorato, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di approvvigionamento, di conservazione e distribuzione di mobili e altri materiali; di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto per il funzionamento dei vari servizi; di operazioni di cassa e rendiconti dei consegnatari. Il Servizio del provveditorato attende inoltre alla gestione tecnico-disciplinare degli autisti.

TITOLO V

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Art. 22.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell'igiene e della sanità, che comprende:

1) il Servizio tecnico-sanitario, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di igiene e sanità, di assistenza sanitaria ed ospedaliera, di veterinaria ed alimentazione;

2) il Servizio amministrativo-sanitario, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere giuridico-amministrativo nelle materie di competenza dell'Assessorato e di quelli concernenti i servizi farmaceutici.

TITOLO VI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Art. 23.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell'industria e del commercio, che comprende:

1) il Servizio dell'industria e delle miniere, con il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività commerciale-industriale e di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere; alle cooperative di produzione e di consumo; all'utilizzazione delle acque termali e minerali; all'esercizio della pesca marittima e delle attività connesse;

2) il Servizio del commercio e dei traffici, con il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi ai traffici, ai mercati, alle esposizioni ed alle fiere; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria e agricoltura.

TITOLO VII

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 24.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell'istruzione e delle attività culturali, che comprende:

1) il Servizio dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'istruzione ed in particolare all'istruzione professionale e all'assistenza scolastica, nonchè alle infrastrutture scolastiche;

2) il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, al paesaggio, alla toponomastica e alla speleologia, nonchè alla ricerca scientifica ed agli scambi culturali.

TITOLO VIII

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 25.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dei lavori pubblici, che comprende:

1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonchè di quelli connessi alle espropriazioni per pubblica utilità;

2) il Servizio dell'edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia e la manutenzione straordinaria dei beni immobili della Regione;

3) il Servizio dell'idraulica con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, opere igienico-sanitarie e derivazioni;

4) il Servizio della viabilità e delle calamità naturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al coordinamento nel settore stradale di competenza dei Comuni, delle Province e dello Stato, nonchè la gestione di tutti i mezzi di intervento e di difesa in caso di calamità naturali o al fine di prevenirle.

La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di consulenza e di controllo tecnico su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili di interesse della Regione.

Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono posti i seguenti uffici periferici, coordinati dal direttore di servizio di cui all'articolo 11, 2° comma, punto 5), della legge medesima:

1) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Trieste;

2) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Udine;

3) Ufficio provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;

4) Ufficio circondariale dei lavori pubblici di Pordenone.

TITOLO IX

ASSESSORATO DEL LAVORO
DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DELL'ARTIGIANATO

Art. 26.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, che comprende:

1) il Servizio del lavoro e dell'assistenza sociale, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro, formazione professionale dei lavoratori, previdenza ed assistenza sociale;

2) il Servizio dell'artigianato e della cooperazione, con il compito di promuovere l'incremento dell'artigianato e della cooperazione; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari concernenti la vigilanza sull'Ente di sviluppo dell'artigianato e sulle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, la vigilanza sulle cooperative ed i loro consorzi, nonchè di curare i rapporti con le associazioni provinciali e regionali.

TITOLO X

ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

Art. 27.

Dell'Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dei trasporti e del turismo, che comprende:

1) il servizio dei trasporti, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di trasporti e comunicazioni di interesse regionale;

2) il Servizio del turismo e dell'industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo e all'industria alberghiera nella regione; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di vigilanza sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

PARTE III

Segreterie particolari

Art. 28.

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono dell'opera di un segretario particolare, che può essere scelto fra i dipendenti della Regione, oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici. Il segretario particolare può essere scelto anche fra estranei all'Amministrazione pubblica.

Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari sono collocati in soprannumero all'organico limitatamente alla durata dell'incarico.

Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono composte dal segretario particolare e da due dipendenti della carriera esecutiva appartenenti ai ruoli della Regione.

Le Segreterie particolari degli Assessori regionali sono composte dal segretario particolare e da un dipendente della carriera esecutiva appartenenti ai ruoli della Regione.

NORME FINALI

Art. 29.

Nelle allegate tabelle viene riportato, suddiviso per ruoli e carriere, l'organico del personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionali.

Art. 30.

L'organizzazione interna degli uffici e l'assegnazione ad essi del personale necessario saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.

Tale regolamento stabilirà inoltre i procedimenti per l'istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici di livello inferiore a quello di servizio.

Art. 31.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1968, si fa fronte, per lire 3.450.000.000, con gli stanziamenti relativi alle spese di personale iscritti, per lo stesso importo complessivo, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, e, per la differenza di lire 300.000.000, mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio 1968.

L'onere relativo agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 32.

Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 marzo 1968

BERZANTI

ALLEGATO « A »

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALI

CARRIERA DIRETTIVA		CARRIERA DI CONCETTO		CARRIERA ESECUTIVA		CARRIERA AUSILIARIA Amministrativa		CARRIERA AUSILIARIA Tecnica		Sottufficiali e guardie del corpo forestale regionale	
Coeff.	N.	Coeff.	N.	Coeff.	N.	Coeff.	N.	Coeff.	N.	Coeff.	N.
900	14	500	57	325	62	180	21	193	13	271	6
670	36	402	81	271	84	173	36	167	28	229	8
500	38	325	103	229	103	159		157	39	202	11
						151	59			180	45
						142				157	
402	136	271		202				151	31	173	30
		229	147	180	176			148		155	
		202		157						150	40
325										146	
271	91										
229											
	315		383		430		116		111		140

TOTALE 1.500

Ruoli amministrativi

TABELLA 1

CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA COMUNE	Direttore di servizio di I classe	Direttore di servizio di II classe	Direttore di sezione	Consigliere di I, II e III classe	TOTALE
Coefficiente	670	500	402	325/271/220	
Ruolo giuridico-amministrativo	18	19	70	47	154
Ruolo di ragioneria	3	3	13	9	90
Ruolo per gli studi economico-sociali	1	2	4	3	10
TOTALE . .	22	24	87	59	192

Ruoli amministrativi

TABELLA 2

CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA COMUNE	Segretario superiore	Segretario capo di I classe	Segretario capo di II classe	Segretario di I, II e III classe	TOTALE
Coefficiente	500	402	325	271/229/202	
Ruolo dei segretari	23	28	38	51	140
Ruolo dei ragionieri	15	19	23	33	90
Ruolo degli stenodattilografi d'aula	1	2	3	4	10
TOTALE . . .	39	49	64	88	240

Ruoli amministrativi

TABELLA 3

CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA COMUNE	Applicato superiore	Applicato capo di I classe	Applicato capo di II classe	Applicato di I, II e III classe	TOTALE
coefficiente	325	271	229	202/180/157	
Ruolo degli applicati e dei dattilografi	57	76	100	167	400
Ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici . . .	1	3	3	4	11
TOTALE . . .	58	79	103	171	411

Ruoli amministrativi

TABELLA 4

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Commesso capo di I classe	Commesso capo di II classe	Commesso di I II e III classe	TOTALE
coefficiente	180	173	159/151/142	
Ruolo dei commessi	21	36	59	116
TOTALE . .	21	36	59	116

Ruoli tecnici

TABELLA 5

CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA COMUNE	Direttore di servizio di I classe	Direttore di servizio di II classe	Direttore di sezione	Consigliere di I, II e III classe	TOTALE
coefficiente	670	500	402	325/271/229	
Ruolo degli ingegneri ed architetti	5	6	18	6	35
Ruolo dei sanitari	1 *)		5 *)		6
Ruolo degli agronomi	5	5	17	19	46
Ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale . . .	3	3	9	7	22
TOTALE . . .	13 1 *)	14	44 5 *)	32	109

*) a ruolo aperto

Ruoli tecnici

TABELLA 6

CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA COMUNE	Segretario superiore	Segretario capo di I classe	Segretario capo di II classe	Segretario di I, II e III classe	TOTALE
coefficiente	500	402	325	271/229/202	
Ruoli dei geometri	12	21	24	38	95
Ruolo dei periti agrari	6	11	14	20	51
Ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici	—	—	1	1	2
TOTALE . . .	18	32	39	59	148

Ruoli tecnici TABELLA 7

CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA	Assistente tecnico superiore	Assistente tecnico capo di I classe	Assistente tecnico capo di II classe	Assistente tecnico di I, II e III classe	TOTALE
coefficiente	325	271	229	202/180/157	
Ruolo degli assistenti tecnici	4	5	5	5	19
TOTALE . .	4	5	5	5	19

Ruoli tecnici TABELLA 8

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Addetto tecnico capo o addetto agrario o forestale capo	Addetto tecnico di I cl. o addetto agrario e forestale di I cl.	Addetto tecnico di II cl. o addetto agrario e forestale di II cl.	Addetto agrario e forestale di III e IV classe	TOTALE
coefficiente	193	167	157	151/148	
Ruolo degli addetti tecnici	8	21	29	—	58
Ruolo degli addetti agrari e forestali	5	7	10	31	53
TOTALE . . .	13	28	39	31	111

(3460)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.